

REGOLAMENTO

SERVIZIO

ECONOMATO

Approvato con Delibera C.C. n 13 del 06.04.2001

Art. 1 – Istituzione del servizio di economato

1. I questo Ente è istituito il “Servizio di Economato” ai sensi dell’art. 153 del Testo Unico, D. Lgs. 267/2000, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
2. A tale servizio è preposto il Responsabile del Settore Economico Finanziario che può a sua volta con atto interno delegare un collaboratore dell’Ufficio Ragioneria.

Art. 2 - Servizi dell’economato

1. L’economato di regola provvede al pagamento nell’ambito delle spese d’ufficio e di non rilevante ammontare, per le spese relative:
 - a. All’acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
 - b. Spese e diritti di accesso ad uffici pubblici, diritti d’autore per manifestazioni e spettacoli, vidimazione registri;
 - c. Spese per pubblicazioni avvisi sul B.U.R.L., G.U.C.E., Gazzetta Ufficiale e quotidiani;
 - d. Alle spese postali, telegrafiche e per l’acquisto di carta, valori bollati, nonché per le tasse di circolazione;
 - e. All’acquisto di libri e pubblicazioni tecnico-scientifiche e abbonamenti a riviste;
 - f. Al rimborso spese di viaggio ed indennità di missione, ivi comprese le spese per la partecipazione a convegni, congressi e seminari di studio;
 - g. Agli accertamenti sanitari per il personale dell’ente;
 - h. Alle piccole spese per gli interventi urgenti di manutenzione e riparazione del parco macchine e impianti tecnologici e del sistema informatico;
 - i. Acquisti diretti per forniture di piccola utensileria e sistemi di protezione.

Art. 3 - Scritture contabili

1. Per i pagamenti di cui al precedente art. 2 l’economato dovrà sempre tenere aggiornato il registro generale di cassa e provvedere immediatamente alla registrazione nel programma di gestione del servizio di economato ed alla stampa e sottoscrizione delle bollette giustificative della spesa.
2. Gli ordini di pagamento vanno firmati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario o suo delegato.

Art. 4 - Anticipazioni

1. Per svolgere l’ordinario servizio economale, viene disposta a favore dell’economato, all’inizio del servizio e, successivamente, all’inizio di ogni anno, un’anticipazione dell’ammontare di L. 10.000.000 (€ 5.165.=) pari al presunto fabbisogno di ogni trimestre, di cui l’economato diviene depositario e responsabile e ne rende conto.
2. Detta anticipazione sarà effettuata a carico del Titolo IV, “Anticipazione di fondi per servizio di economato”, del relativo bilancio.
3. L’anticipazione potrà essere eventualmente, aumentata con delibera motivata dell’organo esecutivo. Sono fatte salve eventuali anticipazioni per esigenze straordinarie finalizzate, da deliberare di volta in volta, indicando anche la modalità di rendicontazione.
4. Sia l’Amministrazione che l’economato non possono fare, delle somme ricevute in anticipazione, uso diverso da quello per cui vengono concesse.

Art. 5 - Rendiconto trimestrale – chiusura dell'esercizio

1. L'economista, esaurita l'anticipazione ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, dovrà redigere il rendiconto documentato delle spese sostenute con i mandati di anticipazione e liquidare la spesa con determinazione provvedendo all'emissione di mandati sui rispettivi conti di spesa per il reintegro della anticipazione, qualora il servizio oggetto dell'anticipazione sia continuativo.
2. Alla fine dell'esercizio comunque l'economista rimborserà l'anticipazione avuta con reversale sul rispettivo capitolo del titolo VI "Rimborso anticipazioni di Fondi per Servizio Economato" per rimborso di anticipazione.

Art. 6 - Ordinazione di spese

1. L'economista, prima di effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la stessa trovi capienza nella disponibilità risultante sullo stanziamento interessato.
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di speciali buoni generati dal programma di gestione del servizio di economato.
3. Ciascun buono deve indicare l'oggetto e la motivazione della spesa, la persona del creditore, la somma ad esso dovuta e deve essere altresì corredato dei documenti giustificativi.

Art. 7 - Responsabilità dell'economista

1. L'economista è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazioni, sino a che non abbia ottenuto regolare scarico.
2. Esso è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti.

Art. 8 - Controllo del servizio di economato

1. Il controllo del servizio di economato spetta al responsabile del servizio finanziario o, in mancanza, al Segretario dell'Ente.
2. Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche ordinarie trimestrali da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. 267/2000. L'amministrazione potrà prevedere autonome verifiche di cassa.
 1. All'uopo l'economista dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione e i documenti giustificativi delle spese.
 2. In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dell'economista, il Segretario dell'Ente la fa compilare d'ufficio, promovendo, se del caso, le relative sanzioni a carico.
 3. Si provvederà a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona dell'Economista. In caso di sua momentanea assenza, anche per congedi ordinari, il responsabile del servizio finanziario lo sostituisce e ne prende le consegne.

Art. 9 - Rendicontazione generale annuale

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista rende "il conto" della propria gestione alla Giunta Comunale, mediante la stampa dei prospetti messi a disposizione dal software per la gestione del servizio economato.

Art. 10 - Sanzioni civili e penali

1. A prescindere dalle responsabilità penali nelle quali possa incorrere l'economista, esso è soggetto oltre che alle generali responsabilità dei dipendenti dell'Ente a tutte quelle particolari responsabilità previste dalle vigenti leggi per i contabili.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le norme contenute nel Testo Unico ossia D. Lgs. 267/2000

Art. 14 – Entrata in vigore del Presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo (O.Re.Co) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte dell'O.Re.Co., con la sua contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta ripubblicazione.